

Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014 — Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-40/10) ⁽¹⁾

(«*Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori termici a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Decisione che constata due violazioni dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE — Ammende — Domanda di annullamento — Diritti della difesa — Informazione tardiva dell'indagine della Commissione — Durata del procedimento amministrativo — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante — Durata delle infrazioni — Prescrizione — Interesse legittimo a constatare un'infrazione progressa — Ammende inflitte alla società controllante di importo differente rispetto a quelle inflitte alla controllata — Competenze estese al merito*»)

(2014/C 78/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger, A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, J. Bourke e A. Biolan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzatori termici) o, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014 — CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione

(Causa T-342/11) ⁽¹⁾

[«*Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo delle stazioni di servizio — Decisione di rigetto di una denuncia — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della Commissione — Riapertura del procedimento — Ammende — Penalità di mora*»]

(2014/C 78/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Madrid, Spagna) e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid) (rappresentanti: A. Hernández Pardo e B. Marín Corral, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Centeno Huerta e infine A. Rubio González, abogados del Estado); e Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (rappresentanti: J. Jiménez-Laiglesia Oñate e S. Rivero Mena, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011) 2994 def. della Commissione, del 28 aprile 2011, che respinge la denuncia presentata dalle ricorrenti in merito alle infrazioni alle norme concorrenziali commesse dalla Repsol (caso COMP/39.461).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) e l'Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.

4) La Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 252 del 27.8.2011.